

STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'
"S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.P.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1) E' costituita una Società per Azioni denominata **"S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.P.A."** (in sigla S.I.A. S.P.A.) con sede in Marsciano, all'indirizzo che viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La Società potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire e sopprimere rappresentanze anche in altri Comuni.

Articolo 2) La società ha per oggetto:

a) la progettazione, la costituzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di acquedotti, fognature, gasdotti e altre opere simili, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione delle acque;

b) la progettazione, la costruzione, il riordino, la gestione e la manutenzione di lavori idraulici di ogni natura, opere di irrigazione, depurazione, bonifiche, impianti idroelettrici ed industriali in genere, per conto proprio o di terzi;

c) la gestione di servizi di nettezza urbana e complementari;

d) la progettazione, costruzioni, manutenzioni, organizzazione e riordinamento di servizi ed impianti di nettezza urbana e complementari e comunque connessi per conto proprio e di terzi;

e) l'assunzione di servizi pubblici e privati nel settore di nettezza urbana e complementari o in altri settori extra urbani per attività agricole zootecniche, industriali, commerciali e artigiane;

f) la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento e trasformazione dei rifiuti solidi e liquidi e la commercializzazione dei loro derivati sia in conto proprio che in conto di terzi;

g) l'acquisizione e la sperimentazione di nuove tecnologie, per la ricerca scientifica, con particolare riferimento allo studio di nuove fonti energetiche;

h) la tutela ecologica, nonché la pulizia, la raccolta, il trasporto con attrezzature speciali e non dei rifiuti solidi e liquidi;

i) autotrasporto merci per conto terzi;

l) commercializzazione dei prodotti attinenti la propria attività;

m) la gestione di servizi ed attività riguardanti: il verde pubblico attrezzato e non, la manutenzione delle strade e spazi pubblici, la pubblica illu-

minazione, la segnaletica stradale, calore, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti idrici e termici in edifici pubblici e privati;

n) la progettazione, costruzione il riordino nonché la gestione e manutenzione di qualunque opera per il controllo e la protezione dell'ambiente;

o) la progettazione, costruzione e gestione di qualunque opera per la produzione e distribuzione di energia, nonché la produzione di energia stessa per qualunque utilizzazione (industriale, agricola e civile), il tutto nei limiti consentiti dalle vigenti norme di legge in materia e previa le necessarie autorizzazioni richieste dalla legge.

Si precisa inoltre che le attività della società sopra indicata sono riferite al territorio della Regione Umbria e, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al territorio Nazionale.

Potrà inoltre:

- assumere cointeressenze, quote e partecipazioni anche azionarie in Imprese e società aventi scopi affini o analoghi ed operanti nell'ambito del territorio sopra specificato;

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, anche sotto forma di leasing, utili per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3) La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030. Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci da assumersi prima della scadenza del termine di cui sopra.

Articolo 4) Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società le variazioni del loro domicilio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5) Il capitale sociale è costituito dall'ammontare di Euro 597.631,20 (cinquecentonovantasettemilaseicentotrentuno/20) rappresentato da n. 115.820 (centoquindicimilaottocentoventi) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.

Le azioni sono di due categorie denominate "A" e "B".

Esse godono degli stessi diritti salvo quanto stabilito dal successivo art. 14.

Le azioni di categoria "A" possono essere possedute unicamente dal Comune e da altri Enti Pubblici

locali territoriali.

Le azioni di categoria "B" possono essere possedute da soggetti privati.

Le azioni di categoria "A" non possono essere inferiori al 51% (cinquantuno per cento) del totale delle azioni o del capitale sociale per tutta la durata della società.

Le azioni e i diritti di opzione ad esse relativi in proprietà dei privati non potranno essere cedute né assoggettate a vincoli di sorta se non con il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà essere notificata l'intenzione di vendere, a mezzo lettera raccomandata A.R., indicando gli acquirenti e le condizioni dell'operazione.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio dovrà offrire le azioni poste in vendita in prelazione, agli altri azionisti che, entro 45 giorni successivi, avranno diritto di rendersi acquirenti di dette azioni alle condizioni indicate dai venditori. Decorso tale termine senza che il diritto di prelazione sia stato esercitato, le azioni potranno essere cedute liberamente.

Le azioni in possesso delle aziende private potranno essere cedute, previo espletamento della procedura di cui sopra, soltanto ad altre aziende che possano dimostrare al Consiglio di Amministrazione della Società il possesso di equivalenti referenze e capacità sia tecniche sia finanziarie.

Articolo 6) Ogni aumento di capitale sociale dovrà essere deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7) Le nuove azioni saranno offerte in opzione ai soci.

Qualora i soci non esercitino il diritto di opzione nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le stesse verranno collocate a cura del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Articolo 8) Ogni azione è indivisibile e nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune.

TITOLO III

BILANCIO E UTILI

Articolo 9) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio redige il Bilancio a norma di legge.

Articolo 10) Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva le-

gale, sono ripartiti alle azioni salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 11) Il pagamento dei dividendi è effettuato dalle Casse designate dal Consiglio nel termine fissato annualmente dal Consiglio medesimo.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 12) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, fatto salvo il diritto di impugnazione a norma di legge.

Articolo 13) Le assemblee, ordinarie e straordinarie, saranno convocate dagli Amministratori anche in luogo diverso dalla sede della società, con avviso da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., con posta certificata (P.E.C.) ovvero con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento ai soci, agli amministratori ed ai sindaci, con preavviso non inferiore a 8 (otto) giorni, ovvero a 15 (quindici) qualora all'ordine del giorno vi sia l'approvazione del bilancio.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, o dei luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione a cura della Società, del giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; dovrà contenere altresì l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per l'adunanza in seconda convocazione nella eventualità che la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette le assemblee si riterranno regolarmente costituite quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti degli amministratori in carica e del collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando a giudizio dell'organo di amministrazione particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura stessa.

Articolo 14) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se pre-

se con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Nel caso di nomina dell'Amministratore Unico non si tiene conto della categoria delle Azioni "A" e "B".

Limitatamente alle delibere aventi per oggetto la nomina del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, si deve tener conto della categoria delle azioni, "A" quelle possedute dai Comuni o da altri Enti Pubblici locali territoriali e "B" quelle possedute dai privati, in quanto i soci detentori delle azioni di categoria "A" e "B" dovranno procedere alla nomina, rispettivamente di un numero dei componenti dei singoli organi sociali, in proporzione alla parte di capitale posseduta da ciascuna categoria rappresentata ed alla loro sostituzione nell'ipotesi prevista dall'art. 19 con le seguenti partecipazioni:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia che sia eletto dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, deve essere scelto tra quei consiglieri, eletti dall'Assemblea, nominati dai soci possessori delle azioni di categoria "A" di proprietà dei Comuni o da altri Enti Pubblici locali territoriali.

Il Presidente del Collegio Sindacale, un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente, devono essere nominati dai possessori delle azioni della categoria "A".

Un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente, devono essere nominati dai possessori delle azioni della categoria "B".

Le deliberazioni delle assemblee devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 15) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio, l'elezione del Presidente è demandata all'assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario anche non azionista.

Articolo 16) Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto; hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno

cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 17) I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione.

La rappresentanza in assemblea non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentita al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e assumere conoscenza di ogni elemento idoneo a formare il convincimento e il voto;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 18) La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico.

L'assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 mem-

bri, nominati dalle assemblee di cui all'articolo 14.

Potranno essere nominati amministratori anche non soci. La composizione dell'Organo di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità, previste dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, tali da garantire la parità di accesso nell'organo di amministrazione al genere meno rappresentato, affinché ottenga almeno un terzo dei componenti dello stesso.

Tale quota è ridotta ad un quinto per il primo rinnovo degli organi collegiali.

La società assicura il rispetto della composizione dell'organo amministrativo indicata, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica, e possono essere rieletti.

Articolo 19) Se, per dimissioni o altra causa, venissero a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale sulla base di segnalazioni effettuate dai consiglieri nominati dagli azionisti che avevano designato gli amministratori venuti a mancare, sempre nel rispetto del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva, che allo scopo si suddividerà nelle due assemblee di cui all'art. 14 e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Se però viene meno la metà o più degli amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'assemblea per le nuove nomine a norma dell'art. 14.

Nella eventualità che un amministratore sia revocato, in nessun caso avrà diritto ad un indennizzo.

Articolo 20) Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi componenti, nominati dall'assemblea degli azionisti di categoria "A", un Presidente ed un Segretario, quest'ultimo anche estraneo al Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire de-

leghe di gestione ad un solo consigliere che deve essere scelto fra i Consiglieri che sono stati nominati dai Soci possessori delle azioni di categoria "B", determinandone i poteri, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori e Procuratori, determinandone i poteri, le attribuzioni e compensi.

Questi ultimi possono partecipare ai Consigli di Amministrazione con funzioni consultive e propositive.

Articolo 21) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente con posta certificata o con fax o telegramma da spedire almeno 2 giorni liberi prima della data della riunione, a ciascun componente del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo.

Articolo 22) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza effettiva di almeno due terzi dei suoi componenti ed occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Sarà necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica per rilasciare mandati generali o speciali, per la partecipazione in società costituenti o già costituite, per l'assunzione di nuovi servizi, per l'approvazione dei budget annuali e degli investimenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte nell'apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti al Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i consiglieri.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazio-

ne;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di recepire adeguatamente gli interventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e assumere conoscenza di ogni elemento idoneo a formare il convincimento e il voto;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 23) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

Articolo 24) I compensi di qualsiasi genere per l'Amministratore Unico, il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Consigliere Delegato sono fissati all'atto della nomina o dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389 c.c., nel rispetto della normativa vigente per le società a controllo pubblico.

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

E' fatto comunque divieto alla società di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

Articolo 25) Nell'ambito delle deleghe di gestione attribuite a norma dell'art. 20 comma 2, il Consiglio di Amministrazione conferisce i poteri che ritiene opportuni e comunque inerenti l'ordinaria amministrazione della società, compresi la rappresentanza della società e l'uso della firma sociale nell'ambito dei poteri conferiti e delle materie oggetto di delega.

Articolo 26) La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina di un Consigliere Delegato spetta allo stesso la rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi sia in giudizio, nei limiti delle sue attribuzioni di cui all'art. 20.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo 27) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La composizione dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità, previste dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, tali da garantire la parità di accesso nello stesso Collegio Sindacale al genere meno rappresentato, affinché quest'ultimo ottenga almeno un terzo dei componenti dello stesso.

La società assicura il rispetto della composizione dell'organo di controllo indicata, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del predetto D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

La quota di un terzo si applica anche ai sindaci supplenti.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

L'assemblea, con le particolari modalità di cui al presente statuto, elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti e ne nomina il presidente.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c..

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei

sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Il Collegio Sindacale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Articolo 28) La revisione legale dei conti della società viene svolta da un revisore o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il revisore o la società incaricata della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di revisione legale dei conti dovrà essere documentata nelle carte di lavoro del revisore, dalle quali dovrà risultare il programma di lavoro, predisposto in funzione delle caratteristiche della società revisionata, le verifiche svolte e i loro risultati.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies c.c..

In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

E' ammessa la possibilità per i componenti del Collegio Sindacale di intervenire a distanza sia alle riunioni dell'Assemblea che a quelle del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi

di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari o consiliari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, e assumere conoscenza di ogni elemento idoneo a formare il convincimento;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovisivi collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il compenso dei Sindaci verrà determinato dall'assemblea dei soci.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29) Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinando i poteri, i compensi, e le regole di funzionamento dell'organo liquidatorio e qualora i liquidatori siano una pluralità e sia prevista la collegialità di funzioni, l'attribuzione della rappresentanza in tale ipotesi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 30) La società uniforma la propria attività ai principi dell'economia di mercato e dell'interesse economico dalla società stessa e dei suoi soci, a tali principi costantemente attenendosi.

Articolo 31) La società tutte le volte che esigenze tecniche, economiche e finanziarie lo rendano conveniente, potrà avvalersi delle prestazioni dei propri soci per il raggiungimento degli scopi sociali. Potrà in particolare chiedere supporto finanziario, supporto manageriale, assistenza tecnica ed amministrativa, know-how, trasferimenti di

tecnologie, di studi e ricerche ed in genere quanto necessario per l'ottenimento della migliore qualità dei servizi gestiti.

Articolo 32) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia, ivi comprese le disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di opzione.

Articolo 33) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di commercio del comune in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Il collegio arbitrale deciderà in via rituale, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

L'introduzione e la soppressione nello statuto di una clausola compromissoria devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi concernenti in materia.

Firmato: Luciano Concezzi

" Giuseppe Brunelli